



ENTE	ORGANO	NUMERO	DATA
Comune di Legnano	C.C.	36	21-03-2023
Oggetto: ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF PER L'ANNO D'IMPOSTA 2023 – CONFERMA ALIQUOTE PER SCAGLIONI DI REDDITO E SOGLIA DI ESENZIONE.			

Verbale di deliberazione del Consiglio comunale

L'ANNO **DUEMILAVENTITRE** ADDI **VENTUNO** DEL MESE DI **MARZO** ALLE ORE **20:30** SI È RIUNITO IL CONSIGLIO COMUNALE, IN SEDUTA PUBBLICA DI 1^ª CONVOCAZIONE. LA SEDUTA SI È SVOLTA IN FORMA MISTA", IN PRESENZA PRESSO LA SALA DEL CONSIGLIO DI PALAZZO MALINVERNI E IN MODALITÀ VIDEOCONFERENZA SULLA PIATTAFORMA GOOGLE MEET E TRASMESSA IN STREAMING.

All'inizio della trattazione dell'argomento in oggetto risultano presenti:

n.	COGNOME E NOME	pres.	ass.	n.	COGNOME E NOME	pres.	ass.
1	De Lea Aurora	X		13	Monti Marta	X	
2	Boggiani Giuseppina	X		14	Garavaglia Paolo	X	
3	Pigni Giacomo	X		15	Toia Carolina		X
4	Borgio Sara	X		16	Laffusa Daniela		X
5	Taormina Umberto	X		17	Toia Francesco		X
6	Silvestri Umberto	X		18	Colombo Romano		X
7	Sambati Valeria	X		19	Grillo Gianluigi	X	
8	Penati Anna	X		20	Colombo Franco	X	
9	Brambilla Mario	X		21	Carvelli Stefano	X	
10	Bosetti Simone	X		22	Munafò Letterio		X
11	Pontani Anna	X		23	Brumana Franco	X	
12	Bonfrate Eligio	X		24	Amadei Federico	X	
Sindaco – Radice Lorenzo						X	
				totale		20	5

Risultano collegati da remoto i consiglieri. Taormina, Pontani, Garavaglia, Brumana, Amadei

PARTECIPANO, SENZA DIRITTO AL VOTO, GLI ASSESSORI, SIGG.

Pavan Anna	X	Maffei Ilaria	X
Fedeli Lorena	X	Berna Nasca Monica	X
Bianchi Marco	X	Benetti Luca	X
Bragato Guido Niccolò	X		

*PRESIEDE L'ADUNANZA IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO SIG. UMBERTO SILVESTRI
PARTECIPA IL SEGRETARIO GENERALE, DOTT.SSA SANDRA D'AGOSTINO*

Deliberazione C.C. n. 36 del 21-03-2023

ADDITIONALE COMUNALE ALL'IRPEF PER L'ANNO D'IMPOSTA 2023 – CONFERMA ALIQUOTE PER SCAGLIONI DI REDDITO E SOGLIA DI ESENZIONE.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- il D.Lgs. n. 360 del 28/09/1998 ha istituito l'Addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche;
- il comma 3 dell'art. 1 del D.Lgs. n. 360/1998 stabilisce che i comuni, con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, possono disporre la variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche e che tale variazione dell'aliquota di compartecipazione non può eccedere complessivamente 0,8 punti percentuali;
il comma 3 bis del predetto art. 1 del D.Lgs. n. 360/1998 stabilisce che nel regolamento può essere stabilita una soglia di esenzione in ragione del possesso di specifici requisiti reddituali;

Dato atto che:

- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 42 del 17 luglio 2012 è stata istituita nel Comune di Legnano l'addizionale comunale sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) nella misura unica dello 0,8 per cento, a decorrere dal 1 gennaio 2012, esercitando la facoltà prevista dall'art. 1 del D.Lgs. n. 360/1998 e che, nel contempo, è stato approvato il relativo regolamento applicativo;
- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 74 del 26 novembre 2013 è stata confermata per l'anno 2013 l'aliquota nella misura dello 0,8%, prevedendo altresì una soglia di esenzione per i contribuenti con un reddito imponibile complessivo non superiore ad € 15.000,00 e, nel contempo, è stato modificato il relativo regolamento;
- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 54 del 15 luglio 2014 è stata confermata per l'anno 2014 la soglia di esenzione per i contribuenti con un reddito imponibile complessivo non superiore ad € 15.000,00 e, nel contempo, sono state determinate aliquote differenziate in relazione agli scaglioni di reddito corrispondenti a quelli stabiliti dalla legge statale per l'IRPEF, come di seguito riportato:

<i>Scaglioni di reddito</i>	<i>Aliquota in percentuale</i>
Fino a 15.000,00 euro	0,60 punti percentuali
Oltre 15.000,00 e fino a 28.000,00 euro	0,65 punti percentuali
Oltre 28.000,00 e fino a 55.000,00 euro	0,70 punti percentuali
Oltre 55.000,00 e fino a 75.000,00 euro	0,75 punti percentuali
Oltre 75.000,00 euro	0,80 punti percentuali

- con deliberazioni di Consiglio Comunale n. 76 del 7 luglio 2015, n. 43 del 19.04.2016, n. 32 del 28.03.2017 e n. 22 del 28.02.2018 sono state confermate, rispettivamente per gli anni 2015, 2016, 2017, 2018 e 2019, con deliberazione del Commissario Straordinario con i poteri del C.C. n. 5 del 31.01.2020 per l'anno 2020 e con deliberazione di C.C. n. 80 del 29/03/2021 per l'anno 2021 le aliquote differenziate in relazione agli scaglioni di reddito corrispondenti a quelli stabiliti dalla legge statale per l'IRPEF, nonché la soglia di esenzione per i contribuenti con un reddito imponibile complessivo non superiore ad € 15.000, così come deliberate per l'anno d'imposta 2014;

Rilevato, sulla base delle norme richiamate in premessa, che il Comune con delibera di natura regolamentare può stabilire aliquote dell'addizionale comunale all'IRPEF differenziate unicamente in relazione agli scaglioni di reddito previsti dall'Imposta sul reddito delle Persone Fisiche e prevedere una soglia di esenzione in ragione del possesso di specifici requisiti reddituali;

- Con deliberazione di Consiglio Comunale n. 73 del 21 aprile 2022 è stata confermata per l'anno 2022 la soglia di esenzione per i contribuenti con un reddito imponibile complessivo non superiore ad € 15.000,00 e, nel contempo, sono state determinate aliquote differenziate in relazione agli scaglioni di reddito corrispondenti a quelli stabiliti dall'art. 1 comma 2 della Legge di Bilancio n. 234 del 30/12/2021, che ha modificato l'art. 11 del testo unico per le imposte sui redditi di cui al D.P.R. n. 917/1986 e che ha rideterminato aliquote differenziate in relazione ai nuovi scaglioni di reddito:

<i>Scaglioni di reddito</i>	<i>Aliquota in percentuale</i>
Fino a 15.000,00 euro	0,60 punti percentuali
Oltre 15.001,00 e fino a 28.000,00 euro	0,65 punti percentuali
Oltre 28.000,00 e fino a 50.000,00 euro	0,70 punti percentuali
Oltre 50.000,00 euro	0,80 punti percentuali

Considerato pertanto che, in relazione alle esigenze di bilancio connesse alle politiche sociali ed economiche programmate, e al fine di assicurare la razionalità del sistema tributario nel suo complesso e la salvaguardia dei criteri di progressività cui il sistema medesimo è informato, è intendimento di questa Amministrazione confermare per l'anno d'imposta 2023 le aliquote differenziate e la soglia di esenzione come deliberate per l'anno d'imposta 2022;

Rilevato inoltre che:

- l'art. 53, comma 16, della Legge n. 388/2000 dispone che il termine per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e che detti regolamenti, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;
- l'articolo 1 comma 169 della Legge 27 dicembre 2006 n. 296 dispone che gli Enti Locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza, entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e che dette deliberazioni, anche se approvate

successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento e che in caso di mancata approvazione, entro il termine sopraindicato, le tariffe e le aliquote dei tributi locali si intendono prorogate di anno in anno;

- il D.Lgs. n. 267/2000 stabilisce la competenza degli organi comunali in materia di determinazione di tariffe ed aliquote, ai sensi del combinato disposto degli articoli 42, comma 2, lettera f) e 48;
- con Legge n. 197 del 29 dicembre 2022 il termine per la deliberazione del Bilancio di previsione 2023-2025 da parte degli enti locali è stato differito al 30 aprile 2023;

Viste le esigenze del bilancio di previsione 2023-2025 in termini di rispetto degli equilibri finanziari e dell'obiettivo di pareggio di bilancio;

Dato atto che, con determinazione dirigenziale n. 267 del 01/12/2021 è stato affidato l'incarico di posizione organizzativa di Responsabile del Servizio Tributi alla sig.ra Daniela Paganini la quale ha attestato la conformità alla specifica normativa tributaria della presente deliberazione;

Dato atto che ai sensi dell'art. 49, comma 1, del T.U.E.L. sulla presente proposta di deliberazione, il dirigente del Settore Economico Finanziario ha espresso parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile della stessa, acquisito agli atti;

Visto il parere espresso in data 15 marzo 2023 dalla Commissione 5 "Sostenibilità", acquisito agli atti;

Visto l'articolo 52 del D.lgs. 446/1997;

Visto l'art. 53, comma 16, della Legge 23/12/2000, n. 388, come modificato dall'art. 27, comma 8, della Legge 28/12/2001, n. 448;

Visto l'art. 42 della L. 18 agosto 2000, n. 267, TUEL;

Visto lo statuto comunale;

Visto il Regolamento di contabilità dell'ente;

Sentito l'intervento dell'Assessore alla Sostenibilità – Dott. Luca Benetti, il quale illustra la delibera in oggetto e sentiti gli interventi di alcuni consiglieri ...omissis... (la trascrizione sarà allegata al verbale della seduta);

Con 15 voti favorevoli e 5 contrari (Grillo, Carvelli, Colombo F., Brumana e Amadei), espressi per appello nominale da 20 consiglieri presenti e votanti, accertati dal Segretario generale e proclamati dal Presidente;

DELIBERA

- 1) di confermare, per l'anno d'imposta 2023, le aliquote di partecipazione dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), nelle misure differenziate in relazione agli scaglioni di reddito, e la misura della soglia di esenzione commisurata al reddito complessivo annuo imponibile, di cui agli art. 2 e 2 bis del regolamento per l'applicazione dell'addizionale comunale all'IRPEF, approvato con deliberazione consiliare n. 42 del 17 luglio 2012 e successive modificazioni, come di seguito riportati:

Art. 2 - Determinazione dell'aliquota

Il Comune di Legnano, a decorrere dal 1° gennaio 2022, stabilisce le aliquote di partecipazione dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) nelle seguenti misure differenziate esclusivamente in relazione agli scaglioni di reddito corrispondenti a quelli stabiliti dalla legge statale:

Scaglioni di reddito	Aliquota in percentuale
<i>Fino a 15.000,00 euro</i>	<i>0,60 punti percentuali</i>
<i>Oltre 15.001,00 e fino a 28.000,00 euro</i>	<i>0,65 punti percentuali</i>
<i>Oltre 28.000,00 e fino a 50.000,00 euro</i>	<i>0,70 punti percentuali</i>
<i>Oltre 50.000,00 euro</i>	<i>0,80 punti percentuali</i>

Le aliquote sono determinate annualmente dal Comune, ma in assenza di provvedimento sono confermate quelle stabilite nel precedente esercizio, ai sensi dell'art. 1, comma 169 della L. 296/2006.

Art. 2 bis - Soglia di esenzione

Sono esenti dall'applicazione dell'addizionale comunale all'IRPEF tutti i contribuenti che hanno un reddito complessivo annuo imponibile non superiore ad € 15.000,00.

Se il reddito imponibile, determinato ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, supera la soglia di esenzione di cui sopra, l'addizionale IRPEF è dovuta sull'intero reddito complessivo ed è determinata con i criteri di progressività per scaglioni, applicando le aliquote progressive di cui al precedente art. 2.

La soglia di esenzione può essere variata annualmente contestualmente alla determinazione delle aliquote dell'addizionale comunale all'IRPEF. In assenza di provvedimento è confermata la soglia di esenzione stabilita nel precedente esercizio, ai sensi dell'art. 1, comma 169, della Legge n. 296/2006.

- 2) di dare atto che il gettito addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) per l'anno 2023, determinato con il presente provvedimento, consente di garantire il mantenimento degli equilibri finanziari per l'esercizio 2023 del predisponendo bilancio di previsione 2023-2025;

- 3) di disporre l'invio al Ministero dell'Economia e delle Finanze della presente deliberazione per la pubblicazione sul portale informatico del Federalismo Fiscale entro 30 giorni dalla data di esecutività e comunque entro 30 giorni dal termine ultimo di approvazione del bilancio di previsione dell'anno in corso ai sensi dell'art. 13, commi 13-bis e 15 del D.L. 201/2011 (L. n. 214/2011); la pubblicazione sul sito ministeriale sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall'art. 52, comma 2, terzo periodo del D. Lgs 446/1997;
- 4) di allegare la presente deliberazione al Bilancio di Previsione 2023-2025 così come previsto dall'art. 172 comma 1 lettera e) del D.Lgs. n. 267/2000.
- 5) di pubblicare la presente deliberazione nel sito istituzionale del Comune garantendone la massima visibilità;

Successivamente:

IL CONSIGLIO COMUNALE

Ritenuta l'urgenza di rendere immediatamente applicabili le disposizioni riguardanti la misura dell'addizionale comunale all'IRPEF

Con 15 voti favorevoli e 5 contrari (Grillo, Carvelli, Colombo F., Brumana e Amadei), espressi per appello nominale da 20 consiglieri presenti e votanti, accertati dal Segretario generale e proclamati dal Presidente;

DELIBERA

di dichiarare la presente immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del T.U.E.L..

Il presente verbale viene sottoscritto come segue, con riserva di lettura ed approvazione in una prossima seduta consiliare.

IL PRESIDENTE

UMBERTO SILVESTRI

IL SEGRETARIO GENERALE

SANDRA D'AGOSTINO

Il sottoscritto Segretario Generale

ATTESTA

che la presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del TUEL.

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott.ssa Sandra D'Agostino